



N. 1992

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)

dal Ministro dell'interno (ALFANO)

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2015

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio

L'Analisi tecnico-normativa relativa al decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 3 luglio 2015 e si intende inserita nell'A.S. 1992 dopo la Relazione tecnica, da pagina 12.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA**DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO****PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il decreto-legge in esame è inteso a prorogare, per il periodo 1° luglio -31 dicembre 2015, l'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate per le esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo.

L'intervento legislativo è necessario per assicurare copertura giuridica e finanziaria alla proroga dell'impiego del contingente militare nell'espletamento dei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

La scelta di intervenire con lo strumento normativo d'urgenza del decreto-legge è determinata dalla scadenza, al 30 giugno 2015, del termine previsto per l'impiego del contingente di militari sopra richiamato.

La disciplina ivi prevista è coerente con il programma di Governo e con gli impegni assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, dispone la proroga, fino al 30 giugno 2015, dell'impiego di un contingente di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate nella cosiddetta "Operazione strade sicure", per l'espletamento dei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, integrandolo con 1.800 unità in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo.

Del complessivo originario contingente di 4.800 unità, il medesimo articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2015, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2015, solo un contingente di 200 unità per le esigenze della cosiddetta "terra dei fuochi", di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, incrementabile fino a 300 unità a decorrere dal 30 giugno 2015. La disposizione prevista dal presente provvedimento proroga l'impiego delle restanti 4.500 unità, che possono, quindi, essere inserite nella proroga del piano d'impiego per il secondo semestre ai fini della destinazione nell'ambito dell'operazione "strade sicure", tenendo conto delle predette complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Oltre all'intervento di merito già illustrato, il provvedimento dispone, ai fini del meccanismo di reperimento delle risorse finanziarie, all'articolo 1, comma 2, una deroga all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, escludendo la riassegnazione delle somme disponibili e accertate come previsto dalla medesima disposizione, provenienti dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, al Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, concernente il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed è in linea coerente con l'articolo 11 della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i principi in parola.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

E' stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge analoghi.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate all'interno del territorio nazionale, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla materia oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulla materia oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento non reca modifiche o integrazioni alle disposizioni vigenti tramite novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono previste disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica.

Le disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente sono indicate nella parte I, numero 3, del presente documento.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto del provvedimento.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'amministrazione proponente.

